

OMISSIS
UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA
ASSEMBLEA DEL 17/10/2026

DELIBERAZIONE

OGGETTO: Iniziative avverso l'art. 48-bis, comma 1-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Verifica di inadempienza fiscale sui compensi dei professionisti). Adesione e recepimento delle azioni del C.N.F., dell'O.C.F. e dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati.

PREMESSO CHE

- L'articolo 1, comma 725, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio) ha introdotto il comma 1-ter all'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, estendendo alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica l'obbligo di procedere alla verifica di inadempienza fiscale prima di effettuare il pagamento di somme dovute a titolo di compensi per prestazioni di lavoro autonomo ex art. 54 TUIR;
- La predetta disposizione introduce un meccanismo di controllo svincolato da alcuna soglia minima di valore (a differenza del limite di 5.000,00 euro previsto dal comma 1 per la generalità dei pagamenti della P.A.) e dispone l'interruzione dei pagamenti mediante versamento diretto all'Agente della Riscossione delle somme dovute dal professionista a titolo di cartelle o ruoli non saldati;
- Tale disciplina trova immediata ed indifferenziata applicazione anche ai crediti maturati dagli Avvocati nei confronti dello Stato e degli Enti Pubblici per l'attività professionale svolta nell'ambito del Patrocinio a spese dello Stato e delle spese di giustizia distratte o liquidate a carico dell'Erario;

CONSIDERATO CHE

1. **Compressione dei diritti fondamentali e paralisi dell'assistenza ai non abbienti:** I compensi derivanti dal patrocinio a spese dello Stato costituiscono il ristoro economico per l'adempimento di una funzione costituzionale essenziale (art. 24 Cost.) volta a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale. Equiparare tali erogazioni a qualsiasi altro pagamento d'impresa priva il professionista dei mezzi economici primari di sostentamento, con grave pregiudizio per la continuità del servizio e il funzionamento degli Uffici Giudiziari;
2. **Profili di incostituzionalità:** La norma presenta evidenti profili di illegittimità costituzionale in riferimento:
 - o all'art. 3 Cost., per la palese irragionevolezza della disparità di trattamento riservata ai lavoratori autonomi (assoggettati a controllo per qualsiasi importo) rispetto agli altri creditori della P.A. (soggetti alla franchigia di 5.000 euro);

- agli artt. 24 e 35 Cost., per la lesione del diritto al lavoro e all'equo compenso, nonché per l'ostacolo frapposto all'esercizio della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio;
 - all'art. 97 Cost., per i gravissimi rallentamenti amministrativi derivanti dal blocco generalizzato dei mandati di pagamento presso le cancellerie e gli uffici di ragioneria del Ministero della Giustizia;
- 3. Assenza di tutele sul minimo vitale:** L'esecuzione diretta mediante trattenuta integrale priva l'Avvocato delle garanzie minime previste dal codice di procedura civile in materia di pignoramento presso terzi e di limiti alla pignorabilità dei redditi da lavoro;

RILEVATO CHE

- Il Consiglio Nazionale Forense (C.N.F.) e l'Organismo Congressuale Forense (O.C.F.) sono intervenuti fermamente presso le sedi governative e parlamentari sollecitando l'immediata sospensione dell'efficacia della norma, la fissazione di una soglia minima esentata e l'esclusione espressa dei crediti relativi alle spese di giustizia ed al Patrocinio a spese dello Stato;
 - Numerosi Consigli dell'Ordine degli Avvocati (C.O.A.) d'Italia e Unioni Regionali hanno adottato delibere di protesta, impugnato o preannunciato ricorsi avverso le circolari applicative ministeriali, e predisposto vademecum operativi e modelli di opposizione a tutela degli iscritti;
- TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, L'UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA**

DELIBERA

1. Di fare proprie e condividere integralmente le istanze, i documenti, i deliberati e le iniziative istituzionali e giudiziarie promosse dal Consiglio Nazionale Forense, dall'Organismo Congressuale Forense e dai singoli Consigli dell'Ordine degli Avvocati volti ad ottenere la revisione o l'abrogazione dell'art. 48-bis, comma 1-ter, del D.P.R. n. 602/1973;
2. Di richiedere con urgenza al Ministero della Giustizia e al Ministero dell'Economia e delle Finanze:
 - la sospensione immediata dell'operatività del comma 1-ter per tutti i pagamenti relativi alle spese di giustizia e al Patrocinio a spese dello Stato;
 - l'emanazione di direttive chiare dirette agli Uffici Giudiziari del Distretto volte a salvaguardare la tempestività delle liquidazioni ed a limitare le trattenute nei soli limiti della quota pignorabile secondo le regole generali del c.p.c.;
3. Di conferire mandato al Presidente dell'Unione affinché richieda un incontro urgente con i Presidenti delle Corti d'Appello della Sicilia e i Procuratori Generali territorialmente competenti, al fine di individuare prassi organizzative condivise che evitino la paralisi dei pagamenti in favore degli avvocati;

4. Di sostenere eventuali azioni giudiziarie dirette (compresi i ricorsi dinanzi alla Giustizia Amministrativa e le sollevande questioni di legittimità costituzionale) coordinate con i C.O.A. consociati;
5. Di invitare tutti i Consigli dell'Ordine ricadenti nel territorio regionale a dare massima diffusione al presente atto presso i propri iscritti e ad adoperarsi per la raccolta delle segnalazioni di criticità e di indebito blocco dei pagamenti.

Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente deliberazione al Ministero della Giustizia, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al C.N.F., all'O.C.F., ai Presidenti dei C.O.A. della Sicilia e agli Uffici Giudiziari della Regione.

Palermo/Agrigento, 17/10/2026

F.to avv. Giuseppe Di Stefano

F.to avv. Rosario Pizzino

OMISSIS